



Delibera n. 266

30 Novembre 2020

Allegato AS al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Accordo Quadro tra il Comune di Santa Marinella (RM) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo Quadro, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro tra il Comune di Santa Marinella (RM) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo Quadro, che ha l'obiettivo di realizzare forme di collaborazione



attraverso specifici progetti volti a realizzare tra le altre: 1. attività tecnico-scientifica congiunta nell'ambito dello studio delle strutture archeologiche presenti all'interno delle aree archeologiche di Pyrgi (Santa Severa) e di Castrum Novum (Santa Marinella), di competenza del Comune, allo scopo di raccogliere informazioni utili per la programmazione di indagini geofisiche; CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;
su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra il Comune di Santa Marinella (RM) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/12/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Firmato digitalmente da

MARIA VALERIA INTINI

CN = INTINI
MARIA VALERIA
O = INGV
C = IT

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Firmato
digitalmente da
DOGLIONI CARLO
C: IT



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

COMUNE DI SANTA MARINELLA

ACCORDO QUADRO

Tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito indicato come INGV, con sede legale in ROMA Via di Vigna Murata 605 – C.F. e P.I. 06838821004 - rappresentato dal Presidente Dott. Carlo Doglioni;

e

Il Comune di Santa Marinella, in seguito denominato Comune, con sede legale presso Santa Marinella–CAP 00058, Indirizzo: Via Aurelia 455 (Santa Marinella), C.F. e P.I. 02963250580, rappresentato dal Sindaco Avv. Pietro Tidei;

Di seguito indicate in breve come le “Parti” se nominate congiuntamente.

Premesso che

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera f), “può fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica”;
- secondo l'art. 8 comma 6 lettera f) dello Statuto medesimo, il CdA dell'Istituto “...delibera... la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali”;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- Il COMUNE, tramite il suo Polo Museale Civico (Museo del Mare e della Navigazione Antica e Museo del Castello di Santa Severa), ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico storico-archeologico del territorio e ha avviato da tempo un'azione di monitoraggio, studio e conservazione dei siti dell'area costiera, tra i quali Pyrgi e Castrum Novum;
- E' interesse del COMUNE e dell'INGV sviluppare una collaborazione sul piano scientifico e tecnico, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;
- il COMUNE e l'INGV intendono definire le linee generali della loro collaborazione tecnico-scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche ed eventuali progetti di comune interesse;
- studi e ricerche sulle caratteristiche e stato di conservazione dei beni culturali, come indicatore dei cambiamenti di livello marino di tutta l'area archeologica costiera compresa nel settore sommerso.

L'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il COMUNE e l'INGV, attiveranno forme di collaborazione attraverso specifici progetti volti a realizzare:

1. *attività tecnico-scientifica* congiunta nell'ambito dello studio delle strutture archeologiche presenti all'interno delle aree archeologiche di Pyrgi (Santa Severa) e di Castrum Novum (Santa Marinella), di competenza del COMUNE allo scopo di raccogliere informazioni utili per la programmazione di indagini geofisiche;
2. *attività scientifica* per: a) l'individuazione di strutture sepolte o sommerse di costruzioni marittime e costiere per lo studio della ricostruzione della linea di costa e delle variazioni del livello marino per gli ultimi 3000 anni circa, attraverso indicatori archeologici e rilievi geofisici marini e terrestri; b) realizzazione di scenari di aumento di livello marino fino all'anno 2100 in relazione ai cambiamenti climatici, al fine di individuare l'estensione delle aree costiere a potenziale rischio allagamento marino per valutare l'esposizione dei beni culturali presenti e alla sicurezza del territorio come fine di resilienza;
3. *attività High-Tech* per applicazione di tecnologie avanzate di rilievo per lo sviluppo di ricostruzioni 3D delle aree archeologiche presenti.
4. divulgazione scientifica attraverso i siti web delle due parti, seminari e pubblicazioni scientifiche e tecniche.

Il presente Accordo non implica l'esclusività di INGV nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4 e definite tramite Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Art. 3 – MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

I contenuti specifici e le modalità operative delle attività rientranti nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno proposti, elaborati e coordinati dai Referenti di cui all'art. 4, nonché regolate e disciplinate contrattualmente con specifici Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Art. 4 - RESPONSABILI SCIENTIFICI – REFERENTI

Nello svolgimento delle attività di studio e di ricerca, responsabili scientifici e referenti del presente Accordo sono il Dott. Marco Anzidei (responsabile scientifico), il Dr. Fawzi Doumaz e il Dr. Stefano Urbini (referenti parte tecnologica) per l'INGV e il Dott. Flavio Enei (Direttore del Polo Museale Civico) per il COMUNE che resteranno in carica per tutta la durata del presente Accordo, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte.

I Referenti provvedono a:

1. Elaborare una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti;
2. Individuare le opportunità atte a perseguire le finalità dell'Accordo Quadro;
3. Identificare le proposte progettuali cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti;
4. Promuovere la conclusione di Accordi Operativi in cui siano identificati e definiti gli ambiti di

collaborazione oltre che le attività, che congiuntamente le Parti metteranno a disposizione per il conseguimento degli obiettivi progettuali;

5. Monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività descritte negli Accordi Operativi;
6. Adottare le misure che siano state congiuntamente individuate al fine di risolvere eventuali problematiche;
7. Verificare la qualità dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività svolte;

I Referenti si riuniscono quando richiesto da una delle Parti.

Art. 5 – ACCORDI OPERATIVI

Le Parti, su impulso dei Referenti, concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi Operativi, le modalità di collaborazione.

Gli Accordi Operativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. I risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;
2. Le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;
3. La natura, gratuita o onerosa, della collaborazione.

Ciascun Accordo Operativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi regolamenti interni.

Art. 6 – RISERVATEZZA E MISURE DI SICUREZZA

Le informazioni di cui all'articolo precedente potranno essere divulgate, diffuse o pubblicate solo con il preventivo consenso dell'altra Parte e salvo in ogni caso quanto richiesto dalla legge o da qualsivoglia pubblica autorità.

Fermo restando quanto al punto precedente, le Parti si obbligano a dare comunicazione dell'esistenza del presente Accordo e dei successivi Accordi Operativi sui rispettivi siti web, nelle presentazioni istituzionali e/o attraverso altre forme di comunicazione, convenendone previamente il contenuto, quale elemento di qualificazione delle rispettive attività senza snaturarne i limiti dei contenuti.

I. L'obbligo di riservatezza grava su ciascuna Parte e per essa sul relativo personale che sarà coinvolto nelle attività. L'eventuale violazione della riservatezza ad opera del personale sarà considerata, tra le Parti, violazione dell'obbligo in capo alla Parte a cui afferisce il personale inadempiente. In ragione di ciò ciascuna Parte è chiamata a favorire, con gli strumenti ritenuti più opportuni, un impegno di riservatezza ad opera delle persone che svolgeranno delle attività connesse al presente Accordo Quadro e, più specificatamente, ai singoli Accordi Operativi.

II. L'obbligo di cui al presente articolo resta valido fino a anni 3 (tre) dopo la scadenza dei singoli Accordi Operativi.

III. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. dello specifico Accordo Operativo in riferimento alla quale l'inadempimento si è verificato. Se la Parte che subisce l'inadempimento ritenesse lo stesso, a suo insindacabile giudizio, particolarmente grave, l'inadempimento costituirà causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente Accordo Quadro e di conseguenza di tutti gli Accordi Operativi sorte nell'ambito dello stesso. Resta impregiudicata ogni azione tesa a ottenere il risarcimento dei danni prodotti per effetto della violazione dell'obbligo di cui al presente articolo.

IV. Ciascuna parte potrà utilizzare il nome e logo dell'altra Parte solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.

V. Le Parti s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta in stretta e continuativa collaborazione tra le Parti, pubblicati secondo

quanto stabilito all'art. 7.

Art. 7 – RISULTATI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dal COMUNE e dall'INGV in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in egual misura.

Qualsiasi utilizzo, pubblicazione, citazione di parti o sezioni delle ricerche fatta da una delle due Parti dovrà ricevere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualsiasi utilizzo di immagini di beni culturali di competenza del COMUNE dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMUNE stesso, restando inteso che nessun canone verrà applicato in base a quanto disposto dall'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 42/2004.

Ogni pubblicazione attinente a tali ricerche, frutto della suddetta modalità, riporterà menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Tutte le pubblicazioni frutto del presente accordo riporteranno, oltre ai nomi degli autori, anche quello dei referenti di cui al precedente Art. 4, dei ricercatori e del personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nella presente convenzione che realmente e fattivamente ha contribuito al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse.

La copertura finanziaria dei costi, riconosciuti come rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la pubblicazione dei relativi risultati nell'ambito della collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo, sarà di volta in volta concordata tra le due parti.

Il Presente Accordo Quadro e i singoli diritti e obblighi allo stesso sottesi non potranno essere ceduti a terzi da una Parte senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi, sia chiamato a frequentare, anche temporaneamente, la sede o luoghi riferibili all'altra Parte.

Ciascuna Parte s'impegna ad assicurare al personale dell'altra che sia coinvolto nelle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi Operativi l'accesso alle proprie infrastrutture e ai laboratori di ricerca.

In ragione di ciò, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, le Parti promuovono, attraverso i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, azioni di coordinamento per assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e dai relativi Accordi Operativi, secondo quanto prescritto dalla D.Lgs 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, autorizzato ad accedere presso le strutture dell'altra Parte.

Art. 9 - CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI

Nel caso in cui le attività previste nella presente convenzione debbano essere interrotte per cause di forza maggiore o per qualsiasi fatto o circostanza imprevedibile e non evitabile, nessuna delle Parti sarà responsabile del mancato adempimento di qualunque termine della presente convenzione dipendente dal verificarsi di tali cause.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al Regolamento UE 679/2016 (recepito con d. lgs. 101 del 2018), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e

tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 11 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del COMUNE e del Polo Museale Civico l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente. Le parti convengono fin da ora che nei rispettivi siti internet si farà riferimento al presente accordo.

Art. 12 - DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data della sottoscrizione per mesi 36 (trentasei). Alla scadenza potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa a mezzo comunicazione scritta inviata all'altra Parte anche a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviarsi con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta);

La cessazione del presente Accordo Quadro per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti fatto salvo quanto disposto all'art. 6.

La cessazione per qualsivoglia causa del presente Accordo Quadro, salvo che non sia diversamente disposto, non produrrà alcun effetto sulle attività oggetto di Accordi Operativi in corso di svolgimento, per i quali continuerà ad avere efficacia, fino alla loro conclusione, quanto stabilito nel presente Accordo.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Ai fini dell'accordo e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con P.E.C. , le Parti stabiliscono che Comunicazioni reciproche inerenti l'accordo dovranno essere effettuate ai legali rappresentanti delle parti ed ai referenti di cui all'Art.3.

– per INGV Referente: Dott. Marco Anzidei, tel. 06 51860214; 335 6528812, mail: marco.anzidei@ingv.it;

– per il COMUNE:Referente: Dott. Flavio Enei, tel.0766 672040; 338 9119024; mail: fenei@comune.santamarinella.rm.it;

Art. 14 – RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto diversamente disposto, ciascuna Parte è totalmente ed esclusivamente responsabile delle attività ad essa spettanti svolte in base al presente Accordo e/o agli Accordi Operativi e pertanto, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli Accordi Operativi stessi, si impegna a manlevare e tenere indenni l'altra Parte da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente titolo, ragione o causa comunque connessa con le attività stesse.

Art. 15 - MODIFICHE

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17 - REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 -bis, della legge 241/90.

Comune di Santa Marinella

IL Sindaco
Avv. Pietro Tidei

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Presidente
Dott. Carlo Doglioni